

STATUTO

MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIA O. BARATIERI 15/A

Numero REA: BA - 529307

Codice fiscale: 90073740723

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

sandomene dalla lettura dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparante che lo approva. Da me Notaio scritto a penna e a macchina su un foglio per tre pagine, si sottoscrive alle ore venti e dieci.

F.to: Geremia Acri

F.to: Silvia Ieva (con sigillo)

ALLEGATO "A"

RACC. 1840

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Articolo 1

(Costituzione-sede-norme applicabili)

E' costituita la Cooperativa denominata:

"MIGRANTESLIBERI COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' IMPRESA SOCIALE".

La Società ha sede nel Comune di Andria (provincia BAT) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111/ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Andria con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. Spetta invece ai soci decidere in assemblea straordinaria il trasferimento di sede in altro comune.

L'organo amministrativo con propria delibera potrà aprire succursali e/o filiali in altri comuni.

Alla Cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI capo 1° del Libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Ai sensi dell'art. 2518 c.c. la cooperativa risponde per le obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio.

Articolo 2

(Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

(Scopo - oggetto - mutualità prevalente)

La Cooperativa, senza scopi di lucro, avrà le seguenti finalità:

1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata ,

continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e non è l'inserimento di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi).

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche.

3. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con gli altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

4. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

5. La Cooperativa può operare anche con terzi.

6. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ha quale scopo quello che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Essa, nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, si costituisce, ponendosi lo scopo di incentivare l'inserimento lavorativo dei giovani e non, nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospettiva, occupazione stabile e combattere la disoccupazione.

In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e, pertanto, si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di

chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne.

Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui ai successivi commi, ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991, articolo 1, lettere a) e b).

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, purchè nel rispetto di quanto previsto dal comma successivo.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile, e intende rispettare, i requisiti, divieti e prescrizioni di cui agli articoli 2513, 2514 e 2516 C.C..

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma consentita dalla legislazione italiana.

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita da quanto precede, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

A) I seguenti servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi:

1) Assistenza sociale e socio sanitaria, per la predisposizione ed erogazione di servizi destinati a rimuovere e superare la situazione di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora ed alle persone anziane sole, attivando servizi di accompagnamento, misure di intervento a sostegno dei minori in situazioni di disagio, con opere di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, attività volte a prevenire la dispersione scolastica con l'ausilio di sostegno scolastico, servizi di sostegno e di aiuto domestico, servizi di ospitalità alberghiera e di prima accoglienza presso strutture attrezzate;

2) Ricerca ed erogazione di servizi attinenti ai diritti civili nell'ottica della diffusione e produzione di servizi relazionali, basati sulla cultura e sugli scambi culturali e volti alla promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, della tutela delle diversità culturali, etniche, religiose, linguistiche, della tutela dei diritti dei minori; essa pone in essere attività di ricerca e reperimento di informazioni e dati culturali, organizzazione di forum cittadini, incontri tematici, attività di spettacolo o di animazione, predisposizione di periodici informatici o

locandine, organizzazione di attività ludiche, sportive, ricreative che favoriscono l'interscambio culturale e la socialità tra gli individui;

3) La società stimola con momenti di aggregazione e culturali l'armonizzazione di zone a rischio del territorio con il resto del tessuto sociale;

4) Servizi per l'attività socio-psico di assistenza educativa - scolastica, di prevenzione del disadattamento scolastico sociale;

5) Servizi ed iniziative nel settore dell'educazione e dell'insegnamento, con particolare riguardo della sperimentazione della ricerca educativa;

6) Servizi di doposcuola;

7) Servizi di assistenza agli anziani a domicilio o in sede;

8) Servizi di assistenza ai bambini portatori di handicap;

9) Servizi di baby-sitting;

10) Servizi per l'attività psico-motoria, ludica e sportiva;

11) Servizi relativi alle colonie per minori e soggiorni per adulti ed anziani;

12) Servizi per l'inserimento e il reinserimento sociale e lavorativo dell'individuo;

13) Gestione di case di riposo ed alloggio;

14) istituzione e gestione di case famiglia;

15) istituzione e gestione di case protette;

16) istituzione e gestione di strutture chiamate "dopo di noi";

17) istituzione e gestione di centri notturni per persone senza fissa dimora;

18) gestione di strutture per accoglienza stranieri temporaneamente presenti sul territorio;

19) Gestione di Centri SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati);

20) Gestione di beni immobili e terreni confiscati;

21) iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci e delle loro famiglie;

22) La gestione di sportelli informativi e formativi.

23) botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico, equo e solidale;

B) lo svolgimento di attività diverse - agricole industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare la società curerà:

1) La manutenzione e la sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico, ambientale e simili; la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti (giardini, parcheggi, aiuole) utilizzando quanto necessario per l'espletamento di tale servizio;

2) La salvaguardia del patrimonio culturale, storico, architettonico, artistico, religioso, librario, ambientale e pae-

saggistico, agendo anche nel quadro di specifici programmi finalizzati zonalmente;

3) La cura di parchi naturali, tecnologici - ambientali e riserve di particolare interesse naturalistico, compreso la realizzazione di interventi boschivi (realizzazione di vialetti parafulco, cura del sottobosco);

4) La guida di comitive turistiche scolastiche in visite organizzate per la conoscenza e diffusione del patrimonio artistico ed ambientale e la gestione, commercializzazione e vendita di oggettistica, prodotti tipici e souvenirs;

5) La promozione, la progettazione e la gestione, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;

6) La catalogazione ed archiviazione di testi, elaborati, pubblicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche ed artistiche e simili;

7) L'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturale, turistico, sportivo e musicale;

8) L'attività teatrale e dello spettacolo ed artistica in genere;

9) La promozione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche anche attraverso la gestione di impianti polivalenti, di centri di agriturismo e alberghieri con la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite ed escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente e a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie e alla collettività tutta;

10) La produzione, la commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, di ristorazione, di pasticceria nonché di bevande e prodotti ed alimenti tipici, naturali, biologici, e fitoterapici;

11) La costituzione e la gestione di GAS (gruppi di acquisto solidale);

12) La gestione di terreni agricoli, orti e vivai, la coltivazione e vendita di ortaggi, frutta, olive, piante, fiori e simili e di fornitura per la realizzazione del verde;

13) La gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;

14) La gestione di botteghe indirizzate alla rivalutazione dell'artigianato tipico dei paesi di provenienza degli ospiti delle strutture gestite dalla stessa cooperativa, per dar loro la possibilità di inserimento lavorativo, e al restauro in genere.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può, altresì, assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà, altresì, emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

La Cooperativa, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative, a società e reti d'impresa.

Articolo 4 (Compartecipazioni)

La società potrà assumere interessenze e compartecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che abbiano analoghe attività sociali; potrà procedere a fusioni con altri Enti aventi attività affini, aderire a consorzi di servizi tra imprese cooperative. L'ente potrà assumere partecipazioni in

qualsiasi società, in sede di costituzione e/o in sede di successivo aumento di capitale.

TITOLO II

Soci: diritti e doveri

Articolo 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma esso non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Le categorie dei soci sono:

- a) soci operatori;
- b) soci volontari;
- c) soci finanziatori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza alle eventuali diverse categorie.

Il numero dei soci è illimitato, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci Operatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e che, con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. I soci operatori sono coloro che stabiliscono, con la propria adesione alla Cooperativa, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento approvato dalla assemblea in esecuzione dell'art. 6 della L. 142/2001, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Possono essere ammessi come soci volontari, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volon-

tari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le modalità di sottoscrizione delle quote del capitale sociale e l'importo della tassa d'ammissione dovuta dai soci, nonché altri eventuali rapporti tra gli stessi e la Cooperativa non compresi nel presente Statuto, verranno stabiliti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria nel rispetto del presente Statuto e delle norme di legge vigenti in materia. Possono essere Soci anche enti e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In nessun caso possono essere soci cooperatori o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa.

Articolo 6
(Soci in prova)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci Cooperatori (Soci in prova) ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro graduale inserimento nell'impresa, con particolare riguardo all'adeguamento agli standard produttivi e qualitativi, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate all'art. 15 del presente Statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti all'inserimento del socio nelle attività della Cooperativa, ed in particolare:

- a. la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- b. il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi della Cooperativa;

c. il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Per quanto non previsto nel presente articolo, al socio appartenente alla categoria speciale si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Articolo 7

(Procedure di ammissione)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicando:

1. le proprie generalità e il domicilio per le persone fisiche;
2. la delibera di adesione per gli Enti Pubblici, per le società il verbale di adesione e la designazione del rappresentante nei confronti della Cooperativa;
3. l'ammontare e la natura delle quote da sottoscrivere;
4. ogni altra documentazione che il Consiglio di amministrazione reputi necessaria ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissibilità a socio;
5. l'aspirante socio cooperatore deve, altresì, dichiarare:
 - a. di obbligarsi a versare la quota di ammissione e/o l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
 - b. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia, comunque, interessi contrastanti o concorrenti con quelli della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda e il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti e dichiarati.

Articolo 8

(Accoglimento della domanda)

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione che ne comunica l'esito all'aspirante socio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora siano richieste informazioni o l'esibizione di documenti all'aspirante socio, il termine decorre dal giorno prescritto per l'adempimento.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata. In questo caso l'aspirante socio può entro 60 giorni dal diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea alla prima convocazione. In sede di relazione al bilancio l'organo amministrativo illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9

(Quota di ammissione)

Il valore nominale della singola quota non può essere inferiore alla misura minima prevista dalla legge. Nella società nessun socio può detenere una quota il cui valore nominale superi la misura limite prevista dalla legge.

Il sovrapprezzo è determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle riserve patrimoniali e dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dallo Statuto.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può richiedere il pagamento di una tassa di ammissione per coprire i costi amministrativi della procedura.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione stessa non è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote non possono essere sottoposte a vincoli e a pegno.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 10

(Mancato pagamento delle quote)

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533 c.c..

Articolo 11

(Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite pec. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali

da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 12

(Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 13

(Perdita qualità di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Articolo 14

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla Cooperativa per giustificati e gravi motivi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare la congruità e la gravità dei motivi addotti.

Il socio deve comunicare la volontà di recedere al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R..

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la richiesta entro 60 giorni della notifica dell'istanza di recesso e comunicarne l'esito entro i successivi 60 giorni all'interessato con raccomandata A.R..

Il recesso deve essere annotato nel libro soci a cura degli amministratori.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso, se comunicato tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio in corso e, in caso contrario, con la chiusura del secondo esercizio successivo. Qualora siano rispettati tali termini non si darà luogo all'applicazione della detta indennità.

Articolo 15

(Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal Consiglio d'Amministrazione, essere escluso il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti di ammissione;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
- svolga attività contrastante con gli interessi della società, la danneggi materialmente, fomenti dissidi e/o disordini di qualunque natura tra i soci o si renda immeritevole di appartenervi;
- incorra nelle situazioni previste dal articolo 2286 e dall'articolo 2288, primo comma del Codice Civile.

Articolo 16

(Opposizione all'esclusione)

I soci esclusi possono opporsi ai provvedimenti di esclusione ricorrendo alle procedure di conciliazione previste e regolate in conformità all'art. 38 D. Lgs. 5/2003 della Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari istituita presso la Camera di Commercio di Bari.

Articolo 17

(Comunicazione esclusione)

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di esclusione devono essere comunicate all'interessato a mezzo raccomandata A.R..

Articolo 18

(Successione)

In caso di morte del socio il rapporto sociale continua con gli eredi o i legatari del defunto, salvo che questi chiedano la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 19.

Articolo 19

(Liquidazione della quota)

In caso di scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, la liquidazione della quota deve avvenire entro i dodici mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso alla data del recesso, della morte o del provvedimento di esclusione del socio.

Al socio receduto, escluso o agli eredi o ai legatari del socio defunto che non continuino nel rapporto sociale e ne facciano richiesta, spetta il rimborso del valore nominale delle quote, sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si verifica la causa di scioglimento del rapporto sociale o, in caso di perdite, della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica detto scioglimento e comunque per un importo mai superiore a quello effettivamente versato, rivalutato nei termini di legge consentiti ed al net-

to di eventuale sovrapprezzo nonchè il rimborso di eventuali finanziamenti fatti dai soci.

Tale richiesta dovrà essere effettuata entro un anno dalla data dell'evento (recesso, esclusione o decesso del socio) e le relative somme dovranno essere versate al socio in tre anni dal momento del recesso, esclusione o decesso del socio.

Articolo 20

(Responsabilità del socio)

Il socio che cessa di far parte della società risponde ai sensi dell'art. 2536 c.c..

TITOLO III

Patrimonio Sociale - Bilancio

Articolo 21

(Il patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale rappresentato da un numero illimitato di quote del valore nominale pari ad Euro 50,00 rivalutabili;
- dalla riserva legale;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti ammessi dalla legge e comunque da ogni contributo in conto capitale che pervenisse alla società da parte di Enti e/o persone.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita sociale e sia in caso di scioglimento della stessa. Esse possono essere utilizzate solo a copertura di perdite e solo dopo essere stati esauriti gli utili accantonati ed altri tipi di accantonamenti iscritti in bilancio.

Si applicano alla cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 C.C.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 22

(Riserva legale)

La riserva legale è costituita:

- dall'accantonamento di almeno il 30% degli utili netti annuali;
- dall'acquisizione per decadenza e decorrenza dei termini prescrizione delle somme giacenti per l'erogazione del rimborso delle quote del volano finanziario da parte degli aventi diritto, dei soci receduti, deceduti o esclusi, ai sensi dei precedenti artt. 13-20;
- dalle quote di ammissione di cui all'art. 9.

Articolo 23

(QUOTE)

Nessun socio cooperatore può sottoscrivere quote ordinarie in quantità superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa in materia di cooperazione.

Articolo 24

(Modalità di versamento)

Il versamento dell'importo relativo alle quote sottoscritte e alla quota di ammissione può essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

(Quote - vincoli)

Le quote ordinarie non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né cedute a terzi o comunque negoziate con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale ha la durata di 1 anno dall'1 gennaio al 31 dicembre .

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. La bozza deve essere presentata all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 27

(Bilancio)

Il bilancio, compilato dal Consiglio di Amministrazione con criteri di oculata prudenza, in base a quanto disposto in materia dal codice civile, dovrà essere depositato almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione, nella sede sociale a disposizione dei soci, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale se previsti dalla legge.

Le relazioni degli amministratori e dei sindaci devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale

per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Articolo 28

(Destinazione degli utili - ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli:

- il 30% al fondo di riserva legale;
- il 3% a fondi mutualistici destinati alla promozione e sviluppo della cooperazione;
- eventualmente ad altre riserve straordinarie indivisibili finalizzate al potenziamento patrimoniale della cooperativa;
- eventualmente ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolati all'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei titoli di riferimento previsti dalla legge, aumentata di 2 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 2513 lettera a) C.C..

L'assemblea, in deroga a quanto precedentemente stabilito, può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione eccedenti le quote destinate al fondo di riserva legale, di cui alla lettera a), ed ai fondi mutualistici, di cui alla lettera b), sia devoluta ad accantonamenti.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate quote ovvero assegnate ai soci riserve divisibili solo se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto.

I ristorni saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa deve riportare in bilancio in modo separato i dati dell'attività svolta con i soci.

La disciplina dei ristorni sarà descritta nel regolamento interno di cui la cooperativa intende dotarsi.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 29

(Organi)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 30

(Assemblea dei Soci)

L'assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con i pagamenti sulle quote; hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci, iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Essa quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se dissenzienti o non intervenuti, purchè adottate in conformità alla Legge e alle norme statutarie.

Articolo 31
(Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

A ciascun socio spetta 1 voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente o sindaco o revisore.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio oltre a se stesso.

I soci persone giuridiche devono essere rappresentati in assemblea dal rappresentante legale o da un suo delegato.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 32
(Convocazione assemblea)

Le assemblee vengono convocate su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, con espressa indicazione delle materie da trattare.

L'assemblea viene convocata:

- una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta qualora specifiche esigenze lo richiedano per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;
- per il rinnovo delle cariche sociali (elezione degli amministratori, degli eventuali sindaci);
- per l'approvazione dei regolamenti interni ad eccezione che per quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 2521 del C.C. da approvarsi con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- per deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonchè per la trattazione degli argomenti fissati all'ordine del giorno. L'assemblea viene convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta, con predisposto ordine del giorno, dal Collegio dei Sindaci se nominato o da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se gli amministratori-

ri, o in loro vece i sindaci, se nominati, non provvedono, la convocazione è ordinata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 33

(Modalità di convocazione)

La convocazione dell'assemblea ha luogo mediante affissione di avviso nella sede della società, o mediante mezzi che garantiscono la prova di avvenuta ricezione quali ad esempio raccomandata anche a mano o pec..

L'avviso di convocazione deve essere affisso ed inviato ai soci almeno quindici giorni prima di quella fissato per l'assemblea, e deve contenere il giorno, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno dell'adunanza e le modalità della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci se nominati sono presenti o informati sulla riunione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 34

(Assemblee)

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- sulla proroga della durata della società;
- sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- sul trasferimento della sede sociale in altro comune;
- sulla trasformazione del tipo della cooperativa e sulla fusione con altri enti e/o società;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina e poteri dei liquidatori.

In prima convocazione ha bisogno del voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione necessita del voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci presenti e aventi diritto al voto.

Tuttavia quando si tratta di deliberare:

- sul trasferimento della sede sociale in altro comune;

- sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- sulla trasformazione del tipo della cooperativa e sulla fusione con altri Enti e/o società;
- sullo scioglimento anticipato della società, anche in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nei casi di cui innanzi e in quelli di proroga della durata della società, i soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recedere.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 35

(Votazioni)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo, delibera scegliendo il Presidente fra i soci intervenuti.

Le funzioni di segretario dell'assemblea vengono espletate dal segretario della Cooperativa, salva diversa decisione dell'assemblea.

Le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano. Esse devono farsi per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci presenti.

Articolo 36

(Elezioni delle cariche sociali)

Quando l'assemblea è chiamata a deliberare per il rinnovo delle cariche sociali, prima di dar corso alle operazioni elettorali, delibera le modalità per effettuare tali operazioni, sulla base delle norme previste dal regolamento previsto dall'art. 3 del presente statuto.

Articolo 37

(Verbale)

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare sulle modifiche dello statuto essere redatto dal Notaio.

Articolo 38

(Organo di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni, è rieleggibile, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere anche non soci ma in tal caso l'organo deve comunque essere composto in maggioranza da soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c..

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

L'Organo Amministrativo può rilasciare procure a soggetti non amministratori e comunque collaboratori della cooperativa per la gestione di conti correnti bancari e/o postali intestati alla stessa cooperativa per operazioni relative a prelievi, versamenti ed emissione di assegni.

Articolo 39

(Presidente e vice presidente)

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente.

Il segretario viene nominato ai sensi del 2° comma sub m) del seguente art. 46 oppure se esistente, in sua vece e con precedenza su di esso, il direttore, anch'esso eventualmente nominato ai sensi dell'anzidetto comma 2° sub n) del successivo art. 46 partecipa alla riunione del consiglio, con funzione consultiva ed assume la carica di segretario del Consiglio di Amministrazione. Il direttore agisce in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione ed è responsabile ai sensi dell'art. 2396 c.c.. Egli riferisce al Consiglio sull'andamento amministrativo e gestionale, esprime parere consultivo sugli argomenti all'ordine del giorno, dura in carica tre esercizi e comunque decade con il Consiglio.

Articolo 40

(Compensi amministratori)

Eventuali compensi agli amministratori debbono essere deliberati dall'assemblea.

La remunerazione agli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato.

Articolo 41

(LEGALE RAPPRESENTANZA - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli ha la firma sociale, anche in giudizio, e nel caso di sua assenza o di impedimento ha la firma sociale il Vice presidente o, nel caso di assenza o di impedimento di questo, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o da chi lo sostituisce almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente o chi lo sostituisce lo ritenga opportuno o anche dietro domanda motivata della maggioranza dei Consiglieri o del Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione è fatta mediante lettera postale, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e in casi di urgenza, a mez-

zo telegramma, e-mail o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Della riunione si redige verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta e dai consiglieri intervenuti.

Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggioranza dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e votanti.

Quando le deliberazioni riguardino persone ed affari in cui taluni dei componenti del Consiglio o degli eventuali Sindaci abbiano un interesse diretto le stesse devono essere prese senza la presenza del consigliere interessato.

Articolo 42

(Decadenza consiglieri)

Il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 43

(Sostituzione consiglieri)

Qualora durante i tre anni di carica venisse a mancare, per qualsiasi ragione uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli, mediante surrogazione, con un altro socio, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 44

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle norme statutarie, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa ed è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale e che non siano demandati alla competenza dell'assemblea.

In particolare al Consiglio di Amministrazione compete:

- a - curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;
- b - deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei Soci della Cooperativa;
- c - deliberare sulla quota di ammissione e sulle modalità dei versamenti;
- d - determinare le funzioni da delegare al comitato esecutivo;
- e - formulare i bilanci;

f - deliberare su materie non previste da regolamenti interni approvati, le cui delibere avranno immediata efficacia previo parere del Collegio Sindacale se esistente, sancito da apposito verbale, salvo ratifica da adottare nell'assemblea immediatamente successiva;

g - contrarre prestiti, aprire o estinguere conti correnti con privati e con Istituti di credito;

h - deliberare sull'assunzione e concessione di fideiussioni e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alla iscrizione e alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

i - deliberare locazioni di immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento degli scopi sociali;

l - deliberare l'istituzione in Italia e all'estero di depositi, stabilimenti, agenzie, filiali, rappresentanze, magazzini di vendita all'ingrosso e al dettaglio;

m - deliberare la nomina di un segretario determinandone le funzioni e la retribuzione;

n - deliberare la nomina di un direttore per il coordinamento amministrativo della cooperativa determinando le funzioni e la retribuzione;

o - assumere e licenziare impiegati ed operai, fissare le retribuzioni e le mansioni;

p - deliberare la stipulazione di convenzioni, contratti e l'assunzione di appalti;

q - deliberare la nomina dei procuratori "ad lite e ad negozia";

r - costituire comitati consultivi, chiamando a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni o gli eventuali compensi;

s - deliberare la partecipazione della società ad organizzazioni cooperative e consortili nonché ad Enti ed Associazioni;

t - vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di quelli sussidiari di contabilità.

Ai sensi dell'art. 2545 c.c. lo stesso deve indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio evidenziandoli nella relazione prevista nell'art. 2428 c.c..

L'elencazione articolata delle attribuzioni è da intendersi a titolo esemplificativo e non tassativo.

Articolo 45

(Organo di Controllo)

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 2477 del C.C..

L'organo di controllo e/o di revisione della società sarà nominato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'organo di controllo e/o di revisione esercita funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2403 del Codice Civile. Esso, inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul corretto funzionamento.

L'organo di controllo e/o di revisione resta in carica per tre esercizi, è rieleggibile e la sua cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di revisione e/o di controllo è ricostituito.

I soci decidono la retribuzione dell'organo di controllo e/o di revisione in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti.

Articolo 46

(Attività del o dei sindaci)

Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale esso si riunisce quando un componente lo ritenga necessario, ed almeno una volta ogni trimestre.

I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, in assenza di giusto motivo e sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c..

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci possono anche individualmente procedere, in ogni momento, ad atti d'ispezione e di controllo; di ogni accertamento eseguito redigono processo verbale che, sottoscritto dallo o dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro dei sindaci sul quale devono essere verbalizzati sia gli accertamenti individuali che quelli collegiali.

Articolo 47

(Controllo contabile)

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina dell'Organo di Controllo, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore dei conti iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia eletto dall'assemblea dei soci secondo le modalità di cui all'art. 2543 c.c. secondo comma.

Il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Revisore è stato nominato. Il revisore è rieleggibile.

L'assemblea stabilisce per il revisore la remunerazione, la quale deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.

Il Revisore ai fini del controllo contabile deve:

- verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti della gestione;

- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- se non è presente il collegio sindacale, il revisore deve eseguire quanto previsto dall'art. 2545 c.c.;

- deve chiedere agli amministratori, qualora lo ritenga necessario, documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni in ogni momento.

L'attività della revisione contabile deve risultare da apposito libro.

Articolo 48

(Organo di conciliazione)

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 5/2003 le controversie sorte fra soci, soci e cooperativa, soci e organo amministrativo e organo di liquidazione o fra detti organi o fra i membri dei suddetti organi, in dipendenza dell'attività sociale e della esecuzione o interpretazione dello statuto che possa formare oggetto di compromesso, è deferita alla Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari, la quale ne determina e regola le modalità e le procedure di composizione delle controversie. L'ente è istituito presso la Camera di Commercio di Bari ed è dotato di apposito regolamento cui la cooperativa intende sottostare.

TITOLO V

(Disposizioni Finali)

Articolo 49

(Scioglimento)

La società si scioglie di diritto nei casi previsti dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, anche non soci, stabilendone il numero e i poteri.

Nel caso di scioglimento della società il patrimonio netto, risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel rispetto delle leggi e dei principi della mutualità.

In caso di controversia decide il Ministero delle Attività Produttive, d'intesa con quello delle Finanze e del Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

F.to: Geremia Aciri

F.to: Silvia Ieva (con sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'arti-

colo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Andria, lì 6 maggio 2022